



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

CHIARIMENTI 6

D1) Buongiorno, con la presente siamo a richiedere un chiarimento. La scrivente è in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OS 3 cl. III-BIS e OS28 Cl. III, nonché certificazione ISO 9001:2015. Il consorzio a cui ci appoggiamo è in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OS3 Cl. I, OS28 cl. II, OG11 cl. V, nonché certificazione 14001 e SA8000. Chiedo pertanto se possiamo partecipare in avvalimento per le categorie OS3 ed OS28 calcolando anche il 20% di sfrido, avvalendoci di quanto messo a disposizione dal consorzio o se, dovendo utilizzare la categoria OG11 è necessario formare un'ATI.

R1) Si precisa che il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui ai punti 6.2 del disciplinare anche mediante ricorso all'avvalimento, nel caso specifico anche relativamente al possesso dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA).

È facoltà degli operatori Economici valutare se ricorre all'istituzione dell'avviamento o ricorrere all'associazione temporanea d'impresе.

Si ricorda che per i lotti 3 e 10 è prevista una categoria SOA OS3 e OS 28 in classe IV.

Infine si ricorda che l'art. 61 c.2 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 (modalità indicate al paragrafo 6.3).

D2) Con la presente si chiede se la certificazione SA8000 può essere oggetto di avvalimento

R2) Di rimanda a quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13.09.2021 n. 6271 in cui è citato che:

“...In linea di principio, va ribadita l’ammissibilità dell’avvalimento delle certificazioni di qualità, per le ragioni tutte esposte dall’appellante e ritenute dalla oramai prevalente giurisprudenza, risultante dai precedenti sopra riportati (ex multis, Ad. Plen Cons. Stato 4



POLITECNICO
MILANO 1863

*novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765) e da altri successivi (Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730).”....
....La peculiarità dell’avalimento della certificazione di qualità consiste piuttosto nell’indispensabilità che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; 18 marzo 2019, n. 1730, tra le altre; l’affermazione si rinviene anche nella sentenza del Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765, che però ne ammette un’utilizzazione frazionata, sia pure in riferimento ad un appalto di servizi ed a certificazione di qualità diversa dalla ISO 9001:2015; non è infine pertinente l’altra sentenza del Cons. Stato, III, 25 agosto 2020, n. 5204, richiamata dall’appellante, perché non riguarda l’avalimento di certificazioni di qualità).*

In sintesi, si tratta di avalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito “inscindibile”, nel senso che la medesima organizzazione aziendale (comprensiva, non solo del personale operativo, ma anche di quello preposto al controllo di qualità, degli audit periodici e delle procedure del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001) non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria.

Malgrado ciò, va evidenziato che l’avalimento, in sé, consiste sempre e comunque nella disponibilità del requisito fornita all’ausiliata senza che ciò ne comporti la sostituzione nell’esecuzione dei lavori. L’ausiliaria si limita a “comunicare” all’ausiliata le risorse, materiali e immateriali, che le hanno permesso di conseguire la certificazione di qualità al fine di consentire che sia l’impresa concorrente ad eseguire i lavori, svolgendo in proprio la prestazione a favore della stazione appaltante, secondo gli standard di qualità della certificazione oggetto del “prestito”.

In definitiva, pur avendo ad oggetto un requisito “inscindibile”, va escluso che l’avalimento della certificazione di qualità comporti la sostituzione dell’impresa ausiliaria nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, applicandosi alla fase esecutiva le regole generali dei commi 8 e 9 dell’art. 89....”

Si rimanda inoltre alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 settembre 2021, n. 6212 e Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953 in cui si prevede che:

“...e il Collegio di dover confermare il precedente di Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710, che non solo espressamente riconosce la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi, ma precisa che, a tal fine, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata “tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (in tal senso funzionale va intesa la



POLITECNICO
MILANO 1863

messa a disposizione della propria organizzazione aziendale); in particolare, per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto di avvalimento "perché lo stesso non prevede il trasferimento effettivo in favore di quest'ultima dell'azienda certificata di Site", la stessa non può trovare accoglimento per indeterminatezza, in quanto sarebbe stato preciso onere dell'appellante – qui non assolto – dimostrare (perlomeno con il ricorso ad obiettivi indici presuntivi) che le risorse concretamente cedute dall'ausiliaria e puntualmente indicate nel relativo contratto, complessivamente intese, non fossero idonee a soddisfare le condizioni per l'ottenimento della certificazione di qualità di cui trattasi."

A seguito di quanto sopra esposto la Stazione Appallante ritiene che, equiparando le certificazioni indicate anche alla SA 8000, che sia possibile l'avvalimento della Certificazione purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

D3) Gentili, in merito ai lotti 7 e 14 si chiede di specificare cosa la S.A. intenda per "impegno a mettere a disposizione [...]" relativamente ai mezzi di cui ai punti C.1.1 e C.1.2 citati nell'All. 11 Criteri di valutazione offerta tecnica. Più precisamente si chiede se la disponibilità dei sopracitati mezzi è da intendersi da concordare in caso di necessità oppure la S.A. ne preveda la presenza in cantiere per tutta la durata dell'appalto

R3) Si conferma che le attrezzature indicate nel criterio di valutazione C1 "Attrezzature messe a disposizione a titolo gratuito per tutta la durata del contratto", se eventualmente offerte, dovranno essere messe a disposizione a titolo gratuito per tutto la durata del contratto in caso di necessità e/o se la S.A. ne preveda la presenza in cantiere per tutta la durata del contratto attuativo per attività specifiche.

D4) Buongiorno, di seguito inviamo alcune richieste di chiarimento: - La relazione tecnica relativa ai criteri discrezionali (numero massimo di 25 pagine) può contenere paragrafi relativi a soli criteri e sottocriteri discrezionali, o deve contenere paragrafi relativi a tutti i sottocriteri (compresi quindi i tabellari) e nel corpo del testo rimandare ad un'altra relazione che conterrà la documentazione relativa ai soli criteri tabellari (certificati, impegni, ecc.)?

-Per il Criterio A.2.5 ? Non è chiaro se i nominativi di cui vengono richieste le posizioni INPS ed INAIL debbano essere solo quelli che l'Appaltatore prevede di impiegare nella commessa, o tutti quelli aziendali con competenze pertinenti alle caratteristiche dei lavori e dei servizi richiesti

Per il Criterio A.3.1 ? E' richiesta la disponibilità di un magazzino (o sede legale unitamente alla sede operativa) alla distanza massima di 5 km da Milano ovvero l'impegno a



POLITECNICO
MILANO 1863

dotarsene entro la data di stipula del contratto. Se attualmente non è disponibile, chiediamo se è necessario inserire una dichiarazione di impegno nell'offerta tecnica.

Per il Criterio D.1.1 ? Il rispetto delle caratteristiche delle divise del personale può essere dimostrato allegando all'offerta tecnica un impegno ad utilizzare le divise per il personale con caratteristiche idonee al rispetto del punto D.1.1 senza necessità di allegare le schede tecniche ?

R4) - Dal conteggio delle pagine sono escluse indice e copertina della relazione. Eventuali copie di certificati, C.V., schede tecniche, ecc... non verranno conteggiate nel numero delle pagine purché indicati come allegati alla Relazione Tecnica.

Relativamente al punto b) all'art. 18.1. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA è previsto uno slot specifico per il caricamento dei documenti denominato "Documentazione a comprova sub criteri tabellari"

- Come previsto al criterio A.2.5 "Struttura organizza e specializzazione del personale"

" È richiesta ai partecipanti di specificare la coerenza della struttura organizzativa con l'oggetto dell'appalto. L'offerente dovrà indicare l'elenco del proprio organico diviso per specializzazioni e qualifica (es. muratore, elettricista...) con le relative posizioni INPS e INAIL. Sarà valutata positivamente una struttura organizzativa coerente con l'oggetto del lotto e dimensionata in modo adeguato per la gestione dell'appalto."

Pertanto l'operatore economico dovrà specificare la coerenza della propria totale struttura organizzativa con l'oggetto dell'appalto e anche le relative posizioni INPS e INAIL saranno riferite alla propria struttura.

- Come previsto al criterio A.3.1 è richiesta la Disponibilità di un magazzino (o sede legale unitamente alla sede operativa) alla distanza massima di 5 km da Milano, ovvero l'impegno a dotarsene entro la data di stipula del contratto. Pertanto è sufficiente una dichiarazione di impegno nell'offerta tecnica

- Relativamente al criterio D.1.1. è prevista come comprova da parte dell'offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Pertanto è sufficiente una dichiarazione di impegno nell'offerta tecnica

D5) Buongiorno ,

a seguito sopralluogo eseguito con il vs. referente, che ci ha fatto visionare i locali, ci ha confermato che si eseguirà la manutenzione solamente a tende a rullo motorizzate, con diverse tipologie di tessuto. Nel capitolato però ci vengono richieste veneziane, zanzariere e tende a bande verticali che però non abbiamo visto. Siamo a chiedere maggiori informazioni in merito .

R5) Ribadiamo che attualmente possono essere installate quelle a rullo motorizzate ma essendo un AQ potrà essere installata o oggetto di manutenzione qualsiasi tipo di sistema oscurante.



POLITECNICO
MILANO 1863

Si precisa che non sono previsti l'elenco impianti o l'anagrafica impiantistica o CME in quanto trattandosi di Accordo Quadro eventuali documenti potranno essere predisposti solo in sede di singolo contratto attuativo in quanto le lavorazioni specifiche richieste non sono predefinite.

Il RUP